ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI MEDIATORI DI ASSICURAZIONE

Art. 10

Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare e' promosso dalla commissione di cui all'articolo 12. Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale. Tra la data del decreto di fissazione della seduta e la comparizione dell'interessato deve intercorrere un termine libero non inferiore a sessanta giorni. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facolta' per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve altresi' contenere l'invito all'interessato di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori. L'interessato ha facolta' di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e il mediatore sottoposto a procedimento disciplinare, sempreche' ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, che comunica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La sanzione disciplinare e' irrogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Contro il provvedimento di radiazione dall'albo puo' essere proposta impugnazione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.

Versione in vigore dal 14 dicembre 1984, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione
Estremi	Legge 28 novembre 1984, n. 792
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-funzionamento-dell-albo-dei-mediatori-di-assicurazione/art-10-procedimento-disciplinare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it